Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 347 del 18 dicembre 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 dicembre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 83

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 9 novembre 1982.

Determinazione dei requisiti di idoneità per l'utilizzazione delle strutture delle unità sanitarie locali da parte delle facoltà di medicina ai fini della ricerca e dell'insegnamento.

DECRETO 9 novembre 1982.

Approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 9 novembre 1982.

Determinazione dei requisiti di idoneità per l'utilizzazione delle strutture delle unità sanitarie locali da parte delle facoltà di medicina ai fini della ricerca e dell'insegnamento.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 39, comma secondo, n. 2), e comma quarto, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Considerato che con le convenzioni di cui al citato art. 39 le regioni e le università devono disciplinare tra l'altro la utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, ai fini didattici e di ricerca, di idonee strutture delle unità sanitarie locali;

che tali strutture delle unità sanitarie locali per poter essere utilizzate ai fini didattici e di ricerca devono rispondere a requisiti di idoneità fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità;

che con il presente decreto interministeriale si intende dare attuazione a quanto innanzi considerato per assicurare la individuazione con criteri uniformi sul territorio nazionale delle strutture delle unità sanitarie locali da utilizzare ai fini didattici e di ricerca;

Decretano:

Le strutture delle U.S.L. per poter essere utilizzate per le esigenze di ricerca e di insegnamento delle facoltà di medicina, devono possedere rispettivamente i seguenti requisiti di idoneità:

1) *Presidi o servizi ospedalieri*:

1.1 devono essere dotati o poter usufruire nell'ambito dei servizi generali, di biblioteca, di idonei locali per la ricerca e l'insegnamento e di strumenti audiovisivi adeguati;

1.2 devono effettuarsi riunioni periodiche per la valutazione della casistica e dell'andamento dei servizi;

1.3 abbiano una frequenza di riscontri diagnostici di norma non inferiore al 25% dei degenti che decedono in ospedale;

1.4 abbiano reparti che consentano un apprendimento pratico di tecniche utili all'intervento di emergenza del medico e dello specialista.

2) *Servizi di salute mentale che comprendano almeno*:

2.1 servizi ospedalieri di diagnosi e cura e ricovero;

2.2 centri ambulatoriali ivi compresi possibilmente centri medici di assistenza sociale per farmacodipendenti e per alcolisti;

2.3 case albergo, alloggi protetti, ospedali diurni.

3) *Servizi extra ospedalieri*:

3.1 servizi di medicina ed igiene del lavoro che abbiano un bacino di utenza occupazionale di almeno 20.000 unità, che possiedano o siano collegati con un laboratorio chimico-tossicologico per il rilevamento degli inquinamenti ambientali e che elaborino mappe di rischio e registrazioni di fattori di rischio;

3.2 servizi di igiene pubblica che abbiano un laboratorio microbiologico e che abbiano un bacino di utenza di almeno 50.000 abitanti con controlli su impianti di smaltimento dei liquami;

3.3 osservatorio epidemiologico regionale o sub-regionale che possieda sistemi computerizzati di elaborazione di dati;

3.4 poliambulatori su base distrettuale che abbiano un bacino di utenza di almeno 20.000 abitanti e siano dotati di adeguate strutture diagnostiche.

Roma, addì 9 novembre 1982

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

DECRETO 9 novembre **1982.**

Approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge stessa, che prevede la stipula di convenzioni tra regioni e università al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali e disciplinare i relativi rapporti in ordine alle attività del Servizio sanitario nazionale e regionale;

Visto il comma ottavo dello stesso art. 39 che, per l'attuazione delle anzidette convenzioni tra regione e università in relazione alla utilizzazione delle strutture assistenziali delle unità sanitarie locali da parte della facoltà di medicina per esigenze di ricerca e di insegnamento, prevede la stipula di specifiche convenzioni tra università e unità sanitarie locali;

Ritenuta la necessità di approvare, ai sensi dell'ultimo comma del più volte citato art. 39, gli schemi-tipo di convenzione di cui ai comma secondo e ottavo dello stesso articolo, affinché la disciplina dei rapporti nascenti dalle nuove convenzioni, che dovranno essere stipulate tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale, risultino da norme uniformi sostitutive di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129;

Sentite le regioni;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Sentito il Consiglio universitario nazionale;

Decretano:

Art. 1.

Sono approvati gli schemi allegati concernenti rispettivamente:

a) lo schema tipo di convenzione da stipulare tra regione e università ai sensi del secondo, terzo, quarto e sesto comma del citato art. 39;

b) lo schema tipo di convenzione attuativa da stipulare tra università e unità sanitaria locale ai sensi dell'ottavo comma dello stesso art. 39.

Entro e non oltre sei mesi dalla data del presente decreto le regioni e le università provvederanno a stipulare nuove convenzioni conformi allo schema tipo allegato.

Art. 2.

In caso di mancato accordo tra regione e università in ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi alla assistenza a carico della regione, si applica la procedura di cui allo art. 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale ed il Consiglio universitario nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1982

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE TRA REGIONE ED UNIVERSITA' DI CUI ALL'ART. 39 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833

PREMESSA

In conformità a quanto previsto dall'art 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali la Regione . . . . e l'Università di . . . . rappresentate rispettivamente da . . . . giusta delibera del . . . . . in data . . . . n. . . . e da . . . . . . giusta delibera del . . . . . in data . . . . . n. . . .;

Visto lo schema-tipo di convenzione approvato con decreto interministeriale . . . . .;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Convenzione e programmazione sanitaria

La Regione e l'Università, fermo restando il concorso anche di altre facoltà ed istituti universitari nell'azione di consultazione prevista dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità alle rispettive funzioni istituzionali, riconoscono che:

l'attività didattica e di ricerca svolta dalle facoltà di medicina è inscindibilmente connessa con l'attività assistenziale delle stesse;

la facoltà di medicina concorre alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale di cui alla citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

La Regione e l'Università convengono:

che l'Università stessa, come sede primaria della ricerca scientifica, sia sentita in sede di programmazione dei progetti-obiettivo e della ricerca sanitaria finalizzata e partecipi alla realizzazione di quanto sopra utilizzando fondi a tal fine destinati secondo le indicazioni e le modalità del piano sanitario nazionale e del piano sanitario regionale;

che nel quadro del procedimento di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, l'Università per i corsi di laurea e per le scuole relative al settore sanitario, al fine di formulare le proprie proposte senta preventivamente la Regione;

che nella determinazione del numero dei posti aggiuntivi di cui al quinto comma dell'art 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, l'Università deve tener conto delle indicazioni della Regione con la quale ha stipulato la presente convenzione.

Art. 2.

Concorso nel settore assistenziale della facoltà di medicina

La facoltà di medicina concorre alla realizzazione dei fini del Servizio sanitario nazionale con le strutture proprie indicate nell'allegato *A* e con le unità operative a direzione universitaria nelle strutture dell'U.S.L. di cui all'allegato *B*

Art 3.

Strutture o unità operative delle U S.L da utilizzare a fini didattici integrativi

Le strutture e le unità operative ospedaliere ed extraospedaliere delle U S.L. a direzione non universitaria utilizzate ai fini della didattica integrativa di quella universitaria sono elencate nell'allegato *C*, nel rispetto del limite di cui all'art. 39, comma quarto, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In tale allegato è indicato altresì il numero del personale ospedaliero laureato e di altro personale laureato nelle anzidette strutture convenzionate da utilizzare ai fini della didattica integrativa.

La individuazione delle strutture e unità operative ospedaliere ed extraospedaliere delle U.S.L. da utilizzare ai fini didattici da includere nell'allegato *B* e nell'allegato *C*, viene effettuata sulla base delle indicazioni della commissione di esperti di cui all'art. 39, comma quinto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tenuto conto delle richieste del consiglio di facoltà di medicina e sentite le U.S.L. interessate, nel rispetto dei requisiti di idoneità fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 39, comma terzo, della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fermo restando che le strutture proprie delle facoltà di medicina e quelle delle U.S.L. convenzionate a direzione universitaria e con prevalente personale medico universitario sono multizonali, come specificato nel relativo allegato *B*, la Regione, sentita la commissione di esperti di cui al precedente comma, riconosce, ai fini assistenziali come presidi multizonali, le seguenti strutture ed unità operative delle U.S.L. convenzionate a direzione non universitaria:

. . . .

. . . .

nonché le seguenti strutture ed unità operative delle U.S L. a direzione universitaria con prevalente personale medico non universitario:

. . . .
. . . .

Art. 4.

Psichiatria

La Regione e l'Università convengono che nell'ambito della programmazione regionale deve essere assicurata l'utilizzazione dei servizi territoriali extraospedalieri e dei servizi con degenza relativi alla salute mentale di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, necessari per i fini didattici e di ricerca dell'Università, come indicati negli allegati *B* e *C*.

Le unità operative di salute mentale a direzione universitaria, ivi comprese quelle con degenze di cui all'allegato *A* previste in convenzione rientrano tra le strutture indicate all'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e regolamentate dalle relative leggi regionali.

Art. 5

Dipartimenti

L'organizzazione dipartimentale per l'assistenza e quella per la ricerca scientifica e didattica sono rispettivamente disciplinate dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge regionale di attuazione dello stesso e dall'art. 83 all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatta salva la possibilità di istituire, d'intesa tra Regione, Università e U.S L., forme di collaborazione per finalità complessive assistenziali, di ricerca e di didattica.

Art 6.

Apporto all'insegnamento del personale laureato dell'U S L

La Regione e l'Università convengono che l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di altro personale laureato delle strutture convenzionate e nel limite del numero indicato nell'allegato *C*, si realizza a domanda degli interessati, tenuto conto della specifica qualificazione del predetto personale sul piano didattico, in relazione anche alle particolari caratteristiche delle strutture in cui tale personale presta assistenza, mediante il conferimento di contratti di insegnamento per lo svolgimento di attività didattica integrativa di quella universitaria, ai sensi dell'art. 25, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'apporto all'insegnamento di cui al precedente comma si realizza secondo l'esigenza di affidamento di funzioni didattiche integrative di quelle universitarie tenendo anche conto, per quanto concerne le scuole di specializzazione e le scuole dirette a fini speciali inerenti al settore sanitario, di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. In particolare, tali funzioni didattiche integrative potranno svolgersi:

nell'ambito dei corsi di laurea:

mediante lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali;

mediante lo svolgimento di altre forme di attività didattica, quali esercitazioni, seminari, partecipazioni a lezioni integrate ed altre forme di collaborazione didattica;

nell'ambito dei corsi delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali:

mediante lo svolgimento di un corso di insegnamento organico;

mediante lo svolgimento di altre forme di attività didattica quali esercitazioni, seminari, partecipazioni a lezioni integrate ed altre forme di collaborazione didattica.

I contratti di insegnamento hanno di regola durata triennale salvo la possibilità di contratti biennali o annuali quando si determinino necessità di sostituzione nel corso del triennio. La loro scadenza è, in ogni caso, contestuale a quella della convenzione. Essi sono stipulati dal rettore sulla base di specifiche delibere del consiglio di facoltà, nel quadro del programma delle attività didattiche dei singoli corsi di laurea, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, e disciplinano tempi e modalità dello svolgimento della didattica affidata al professore a contratto.

I consigli dei corsi di laurea, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta, cui partecipano tutti coloro ai quali sono affidati compiti didattici, coordinano i programmi ed indicano le sedi ed il calendario di svolgimento delle attività dei rispettivi corsi.

Art. 7

Personale universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati

I diritti ed i doveri che, per la parte assistenziale, il personale medico universitario assume, sono quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, fatte salve le norme del proprio stato giuridico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'Università garantisce alla Regione, previa opportuna intesa con la stessa sulle concrete modalità di attuazione e di verifica anche in

relazione alle esigenze funzionali della struttura, che il personale medico universitario nell'unità operativa a direzione universitaria, globalmente considerato, presti attività assistenziale per un numero di ore pari a quello assicurato da una corrispondente unità operativa dipendente dalle U.S.L. calcolata sul presupposto di un organico di personale medico a tempo definito. A tal fine l'Università comunica all'U.S.L. preventivamente il piano trimestrale dell'apporto dei singoli medici universitari, all'attività assistenziale.

L'orario settimanale di ciascun medico universitario per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca ed assistenziali, è, globalmente considerato come impegno orario corrispondente a quello previsto rispettivamente per il tipo di rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito, la cui opzione va esercitata con le modalità previste nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Le U.S.L., in conformità alle intese raggiunte tra Regione ed Università con la presente convenzione, dovranno predisporre adeguate strutture per consentire l'esercizio, nell'ambito delle strutture convenzionate, delle attività libero professionali anche ai medici universitari, in attuazione all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per ottemperare alle esigenze assistenziali delle strutture e unità operative delle U.S.L., utilizzate a fini didattici e scientifici dalla facoltà di medicina, a direzione universitaria, nelle quali la dotazione organica universitaria è insufficiente, può essere utilizzato, in attesa del relativo completamento, personale medico non universitario previe opportune intese tra Università e U.S.L. anche in ordine alle relative modalità di utilizzo. Qualora ciò non sia possibile, il personale medico universitario può essere autorizzato, sempre d'intesa tra l'Università e l'U.S.L., a svolgere attività assistenziale oltre l'orario dovuto.

Ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle U.S.L. viene stabilita nella allegata tabella *D*.

Art. 8.

Sostituzione temporanea

Nell'ambito di unità operative a direzione universitaria con organico medico esclusivamente universitario, la sostituzione temporanea, in caso di assenza o impedimento del titolare nell'esercizio delle funzioni nella posizione apicale, avviene sulla base delle relative disposizioni dell'ordinamento universitario.

Nelle stesse strutture ad organico misto, la sostituzione temporanea, ai fini assistenziali, avviene in conformità a quanto disposto dall'art 7, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 La graduatoria prevista nel successivo comma ottavo del citato art. 7 è disposta tra Università e U S.L.

Art. 9.

Personale non medico

La Regione e l'Università convengono che le U S L assicurano il personale non medico necessario allo svolgimento delle attività assistenziali delle strutture convenzionate.

Il personale non medico necessario all'espletamento di attività didattiche e scientifiche oltre che assistenziali, sarà fornito dalla Università e dalla U.S.L. proporzionalmente alla entità ed alla natura dei compiti da determinarsi nelle convenzioni attuative.

Art. 10.

Attività assistenziali disciplinate da particolari istituti normativi aventi carattere economico

La Regione e l'Università convengono che nelle strutture ed unità operative a direzione universitaria convenzionate, rientrano anche le attività ambulatoriali nonché quelle di pre-dimessione protetta.

All'attività ambulatoriale e a quella comunque assistenziale prestata dal personale sanitario universitario si applicano gli stessi particolari istituti normativi aventi carattere economico relativi alla medesima attività svolta nelle strutture ospedaliere, negli ambulatori, poliambulatori e laboratori dipendenti dalle U.S.L.

I relativi proventi sono riscossi dalla U.S.L. sulla base dell'apposito tariffario e utilizzati secondo quanto previsto per le strutture ospedaliere e per gli ambulatori e laboratori delle U S.L.

Gli eventuali compensi dovuti al personale medico e non medico universitario per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma in conformità a quanto previsto per il corrispondente personale del ruolo regionale, sono dalla U.S.L. trasferiti all'Università che ne curerà la corresponsione agli aventi diritto.

Art. 11.

Attività per conto terzi

L'Università assicura che le prestazioni per conto terzi previste dalla legislazione universitaria e non rientranti tra quelle previste nel precedente articolo, svolte nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate, debbono essere effettuate senza pregiudizio del livello qualitativo e quantitativo dell'attività assistenziale prevista e garantita dalla presente convenzione.

I relativi proventi vengono riscossi e gestiti direttamente dall'amministrazione universitaria sulla base del regolamento previsto dallo art. 66, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 12.

Personale, attrezzature e materiale

Il personale della facoltà di medicina con il quale l'Università concorre, in attuazione della presente convenzione, alla realizzazione dei fini del Servizio sanitario nazionale, è indicato in appositi elenchi nominativi predisposti dall'Università ed allegati alla convenzione attuativa.

Fatta salva l'autonomia dell'Università per quanto attiene l'organizzazione didattica e scientifica anche in ordine alla ripartizione dei compiti didattici del personale docente, gli elenchi di cui al precedente comma, sono suscettibili di automatico aggiornamento, in corso di convenzione, solo nel caso di nuove nomine di personale universitario in sostituzione di altro personale universitario già incluso negli elenchi nel rispetto e nei limiti delle vigenti norme di equiparazione e nel caso di assegnazione di nuovi posti avvenuta in base a criteri di programmazione stabiliti nei piani sanitari nazionali e regionali o nei piani di sviluppo della Università di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Sono altresì suscettibili di automatica integrazione ove, in base all'art. 39, comma sesto, punto secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si procederà, d'intesa tra Regione e Università sentita l'U.S L. convenzionata, per esigenze didattiche e di ricerca alla istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza.

Il personale messo a disposizione dall'U S L è indicato in appositi allegati delle convenzioni attuative.

Tali allegati sono suscettibili di automatico aggiornamento, in corso di convenzione, in corrispondenza di modificazioni di stato giuridico del personale stesso o di nuove nomine di personale sanitario medico e non medico del ruolo regionale, in sostituzione di altro personale compreso negli elenchi, fatta salva, in ogni caso, l'attribuzione di funzioni didattiche integrative ai sensi del penultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'Università mette a disposizione per l'attività assistenziale connessa a fini didattici e di ricerca le attrezzature ed il materiale che saranno indicati in appositi allegati alla convenzione attuativa.

L'U.S.L. mette a disposizione per fini didattici, di ricerca ed assistenziali le attrezzature ed i materiali di cui all'apposito allegato della convenzione attuativa.

Art 13

Trattamento economico del personale universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati

Il trattamento economico del personale universitario medico e non medico, addetto all'assistenza, indicato negli elenchi di cui al primo comma del precedente art. 12, è regolato dall'art 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n 761, dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391.

La Regione s'impegna, in sede di riparto tra le U S L. della quota di fondo sanitario nazionale ad essa assegnata, di attribuire alle U.S.L. convenzionate con l'Università le somme che devono essere impiegate per il finanziamento delle strutture convenzionate secondo quanto stabilito dalla presente convenzione

La Regione s'impegna, inoltre, a corrispondere, mensilmente, le somme che, tramite l'Università, debbono essere assegnate:

al personale universitario medico e non medico operante nelle strutture convenzionate, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente primo comma;

al personale universitario medico e non medico per il lavoro straordinario derivante da esigenze del servizio assistenziale, nonché per le altre spettanze previste per il personale corrispondente delle U.S.L.

Tali somme sono suscettibili di aggiornamento automatico in corrispondenza delle variazioni riguardanti le singole voci che costituiscono il trattamento economico del personale del ruolo regionale di pari mansioni, funzioni ed anzianità quali risultano dall'accordo nazionale unico ex art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché in corrispondenza delle modifiche delle tabelle allegate ai sensi del precedente art. 11.

Art 14

Direzione sanitaria

La responsabilità sanitaria delle strutture e delle unità operative convenzionate, per quanto attiene ai profili igienico-organizzativi, compete al direttore o dirigente sanitario della U.S.L. competente per territorio, ai sensi del D.P R. 20 dicembre 1979, n. 761 e della legislazione regionale che disciplina l'ordinamento delle U.S.L.

Verranno stabiliti accordi tra le parti per la partecipazione del personale universitario agli organismi di consulenza tecnica previsti dalla legge regionale sull'organizzazione delle U.S.L. in armonia con l'art. 15, comma nono, punto 1), della legge 23 dicembre 1978, n 833. Nell'ambito

di tali organismi potranno svilupparsi intese per la adozione di protocolli finalizzati al miglioramento della assistenza ed alla utilizzazione razionale delle risorse.

Il responsabile sanitario di cui al precedente primo comma per lo espletamento dei propri compiti, potrà avvalersi di tutte le competenze presenti nell'Università secondo modalità da definirsi nelle convenzioni attuative.

Art. 15.

Gestione

La gestione dell'assistenza nelle strutture proprie della Facoltà di medicina è affidata all'U S L. competente per territorio.

Le leggi regionali di cui all'art. 18, comma secondo, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, valutano le peculiari esigenze gestionali delle strutture multizonali convenzionate a prevalente direzione universitaria.

La gestione dell'assistenza nelle strutture cui agli allegati *B* e *C* della presente convenzione resta affidata alle U.S L. cui le strutture stesse appartengono.

I rapporti tra Università e le U S L. interessate secondo le utilizzazioni delle strutture previste negli allegati *A*, *B* e *C*, sono regolati nelle convenzioni attuative da stipularsi entro e non oltre due mesi dalla stipula della presente convenzione in conformità a quanto in questa previsto ed in relazione alle materie indicate dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.

Art. 16.

Ripartizione spese arredamento, funzionamento, indennità varie

La Regione e l'Università convengono che la amministrazione della U S L. assume in proprio tutti gli oneri assistenziali comprese le spese di funzionamento e di manutenzione relative alle strutture convenzionate

In particolare l'U.S.L. provvederà, per le strutture proprie dell'Università gestite dalla U.S.L. in regime di convenzione, a coprire le spese:

a) di arredamento, di manutenzione e di quanto altro occorre per l'assistenza; mobili e suppellettili nelle sale di infermeria, nelle corsie, nelle camere di degenza, nonché per gli ambulatori ed i laboratori;

b) di fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d'uso e delle apparecchiature per i compiti assistenziali;

c) di arredamento e manutenzione di quanto occorre nei locali destinati al personale sanitario universitario ed ai sanitari stessi per l'esercizio dell'attività assistenziale;

d) di ammodernamento e rinnovo delle apparecchiature tecnico-scientifiche messe a disposizione dall'Università per esclusivi scopi assistenziali.

Le apparecchiature che si rendono utili per la didattica e la ricerca, oltre che per l'attività assistenziale, sono fornite a spese di entrambe le amministrazioni.

La spesa necessaria sia per l'acquisto che per la manutenzione e l'impiego di queste apparecchiature sarà ripartita proporzionalmente alla qualità e quantità dell'impiego.

Le apparecchiature utilizzate dall'Università a fini assistenziali e acquistate dalla U.S.L. restano di proprietà dell'U.S.L medesima.

Per i locali universitari adibiti a compiti assistenziali l'amministrazione dell'U.S.L corrisponderà a quella universitaria una indennità periodica pari ad una quota percentuale in relazione ai locali stessi per interessi relativi all'ammortamento di mutui eventualmente contratti per la costruzione dell'immobile.

Per i locali delle strutture e dei presidi delle U S L, assegnati in regime di convenzione all'Università per esclusivi scopi di didattica e di ricerca, l'amministrazione universitaria corrisponderà a quella della U.S.L. interessata una indennità periodica pari ad una quota percentuale in relazione ai locali stessi per interessi relativi all'ammortamento dei mutui eventualmente contratti per finanziare la costruzione dell'immobile.

La corresponsione della quota per interessi relativi all'ammortamento di cui ai precedenti comma sesto e settimo del presente articolo non comprende gli interessi di mora e non pregiudica in alcun modo i diritti di proprietà di ciascuno dei due enti sui rispettivi immobili.

Art. 17.

Ripartizione spese di manutenzione

La Regione e l'Università convengono che:

la spesa per la manutenzione ordinaria delle strutture proprie dell'Università date in gestione alla U.S.L. in quanto adibite a compiti assistenziali è a carico della U.S.L. medesima. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria è da includersi anche il servizio di pulizia;

la spesa per la manutenzione straordinaria delle stesse strutture è a carico dell'Università;

la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture proprie dell'U.S.L. usate dal personale universitario e da quello dipendente dall'U.S.L. è a carico dell'U.S.L.;

la spesa per la manutenzione dei locali utilizzati per funzioni comuni è ripartita tra le amministrazioni contraenti in quote proporzionali tenuto conto dello specifico impiego di ciascun locale e le relative quote indicate nell'apposito allegato della convenzione attuativa e sono ripartite secondo il sistema millesimale;

gli allacciamenti relativi ad opere edilizie universitarie in quanto necessari per lo svolgimento dell'assistenza (gas medicali, energia elettrica, impianti termici, acqua, gas, telefono) sono a carico dell'U.S.L sulla base delle esigenze che verranno comunicate di volta in volta dall'amministrazione universitaria e le relative spese di somministrazione saranno ripartite fra U.S.L. e Università proporzionalmente alla qualità e quantità dell'impiego;

i lavori di piccola edilizia (ristrutturazioni interne parziali che non comportino incrementi volumetrici) saranno a carico dell'U S.L qualora trattisi di miglioramenti per finalità assistenziali e dell'amministrazione universitaria se interessino settori di esclusivo indirizzo didattico e di ricerca.

Le amministrazioni universitarie e delle U S L, al fine di ottenere lo snellimento delle procedure e la uniformità degli interventi per la utilizzazione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per gli interventi previsti nel precedente art. 16, si avvarranno di apposite commissioni tecniche consultive paritetiche da nominarsi di comune accordo dalle due amministrazioni.

Art. 18.
Norma finale

La durata della presente convenzione è di tre anni ed è prorogata per uguale durata se non intervenga disdetta da una delle parti sei mesi prima della scadenza.

Ogni successiva modificazione della presente convenzione in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico delle regioni, va attuata d'intesa tra Regione e Università sentite le U.S.L. interessate.

In caso di mancato accordo tra le parti in ordine alla stipula della convenzione, nonché della mancata intesa di cui al precedente comma, ogni decisione è demandata ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità, o, a richiesta di essi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentiti, in ogni caso, il Consiglio sanitario nazionale ed il Consiglio universitario nazionale.

La presente convenzione fa parte integrante del piano sanitario regionale, ai sensi del terzo comma dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Visto, *il Ministro della pubblica istruzione*
BODRATO

Visto, *il Ministro della sanità*
ALTISSIMO

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE STRUTTURE PROPRIE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA

Denominazione	Ubicazione

ALLEGATO *D*

CORRISPONDENZA DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO LE CLINICHE E GLI ISTITUTI UNIVERSITARI DI RICOVERO E CURA CONVENZIONATI AL PERSONALE DELLE U.S.L. DI PARI FUNZIONI E MANSIONI (*)

Personale universitario	Personale delle U S L
Professore ordinario o straordinario . .	Primario ospedaliero
Professore associato (1) .	Aiuto ospedaliero
Ricercatore o assistente (2)	Assistente
Professore ordinario o straordinario . . Professore associato .	Direttore tecnico (farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo)
Ricercatore o assistente Funzionario tecnico dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria dell'VIII qualifica funzionale (3)	Coadiutore tecnico (farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo)
Collaboratore tecnico dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria della VII qualifica funzionale (3)	Assistente tecnico (farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo)
Assistente socio-sanitario dell'area funzionale socio-sanitaria della VI qualifica funzionale con profili professionali corrispondenti	Capo-sala; ostetrica capo; ostetrica; dietista; dietista-capo; terapista della riabilitazione; assistente sociale.
Assistente socio-sanitario dell'area funzionale socio-sanitaria della VI qualifica funzionale con profili professionali corrispondenti	Infermiere professionale; infermiere psichiatrico; vigilatrice d'infanzia; masofisioterapista; massaggiatore non vedente; tecnico di radiologia e tecnico di laboratorio.
Operatore socio-sanitario dell'area funzionale socio-sanitaria della V qualifica funzionale con profili professionali corrispondenti	Infermiere generico; infermiere psichiatrico; puericultrice; massaggiatore.
Agente socio-sanitario dell'area funzionale socio-sanitaria della IV qualifica funzionale con profili professionali corrispondenti	Ausiliario socio-sanitario specializzato
Direttore amministrativo dirigente superiore	Direttore amministrativo
Direttore amministrativo I dirigente	Direttore amministrativo I livello dirigenziale
Direttore amministrativo ad esaurimento 1ª classe (4) Direttore amministrativo ad esaurimento 2ª classe (4) Ispettore generale di ragioneria ad esaurimento (4) Direttore di ragioneria di 1ª classe ad esaurimento (4) Funzionario amministrativo di VIII livello Funzionario di biblioteca di VIII livello Funzionario di elaborazione dati di VIII livello	Coadiutore amministrativo; collaboratore direttivo; vice-direttore amministrativo
Collaboratore amministrativo di VII livello Collaboratore contabile di VII livello Collaboratore di biblioteca di VII livello Collaboratore di elaborazione dati di VII livello	Collaboratore direttivo
Assistente amministrativo di VI livello . Assistente contabile di VI livello Assistente di biblioteca di VI livello . Assistente di elaborazione dati di VI livello	Capo servizi sanitari ausiliari

Personale universitario	Personale delle U S L
Operatore amministrativo di V livello . Operatore di ufficio tecnico di V livello Operatore di elaborazione dati di V livello	Capo servizi operai; aggiunto principale; programmatore centri elettronici
Agente amministrativo di IV livello . . . . Agente contabile di IV livello . . . . . . Agente dei servizi generali tecnici ausiliari di IV livello	Applicato; applicato principale; operatore centri elettronici
Bidello-conducente e portiere di III livello	Portiere-usciere capo
Usciere II livello	Usciere

(*) La corrispondenza ha *riguardo* al trattamento economico previsto dall'Accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero 24 giugno 1980 in attesa del rinnovo del predetto contratto.

Ai fini della prima applicazione della presente tabella i professori incaricati conservano i diritti e le facoltà loro riservate dalle norme in vigore, nonché le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129 ed il relativo trattamento economico nei limiti previsti dall'art. 52, comma dodicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

(1) L'equiparazione si estende anche ai professori associati nel caso di attribuzione della qualifica superiore ai sensi dell'art. 102, comma quinto e sesto del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

(2) L'equiparazione si estende anche ai ricercatori ed agli assistenti nel caso di attribuzione della qualifica superiore ai sensi delle disposizioni citate nel *sub.* 1).

(3) In attesa della ridefinizione delle qualifiche funzionali.

Con provvedimento legislativo di iniziativa governativa, in via di definizione, è stato previsto, in attuazione dell'accordo Governo-sindacati, relativo al triennio 1979-81, siglato *in* data 31 luglio 1980, l'istituzione del ruolo speciale delle carriere direttive del personale tecnico-scientifico articolato in due qualifiche con le funzioni *corrispondenti* a quelle delle tabelle *B, D, E, F, G,* numeri 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(4) Salvo che non svolgano mansioni superiori.

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE ATTUATIVA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI . . . . E L'UNITA' SANITARIA LOCALE . . . .

L'Università degli studi di . . . . e l'Unità sanitaria locale . . . . rappresentate rispettivamente da . . . . . . giusta delibera del . . . . in data . . . . n. . . . e da . . . . . giusta delibera del . . . . . in data . . . . . n. . .

Vista la convenzione stipulata in data . . . . . fra la Regione . . . . e la stessa Università;

Considerato che in detta convenzione:

all'allegato *A* sono indicate le strutture proprie della facoltà di medicina con le quali l'Università . . . . . . concorre alla realizzazione dei fini del servizio sanitario nazionale;

all'allegato *B* sono indicate le unità operative a direzione universitaria in strutture proprie delle U.S.L.;

all'allegato *C* sono indicate le strutture ed unità operative ospedaliere delle U.S.L. a direzione non universitaria che sono utilizzate dalla facoltà di medicina, in quanto riconosciute idonee a fini didattici e di ricerca;

Visto lo schema tipo di convenzione attuativa approvato con decreto interministeriale . . . .;

Nel reciproco interesse, per la gestione dell'assistenza sanitaria connessa ai fini istituzionali della ricerca e della didattica medica universitaria, stabiliscono quanto appresso:

Art. 1.

Le strutture proprie dell'Università ed il personale universitario che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, sono quelli specificamente e nominativamente predisposti dall'Università ed indicati negli allegati *A* e *B* della presente convenzione.

L'allegato *B* è suscettibile di automatico aggiornamento in corso di convenzione, ai sensi del secondo comma dell'art 12 della convenzione Regione-Università, stipulata in data . . . . . nonché ai sensi del terzo comma dello stesso art. 12.

Art. 2.

Le strutture della U S L a direzione universitaria ed il personale sanitario della U S L. in servizio presso le stesse, nonché il personale sanitario non medico che la U S.L., in attuazione dell'impegno stabilito nell'art. 9 della convenzione Regione-Università stipulata in data . . . . mette a disposizione per le esigenze assistenziali nelle strutture proprie della facoltà di medicina, sono quelli specificamente e nominativamente indicati negli allegati *C*, *D*, *E* della presente convenzione.

Gli allegati *D*, *E* sono suscettibili di automatico aggiornamento, in corso di convenzione, ai sensi del quinto comma dell'art. 12 della convenzione Regione-Università stipulata in data. . . .

Art 3.

Le strutture e le unità operative ospedaliere ed extra-ospedaliere della U S.L. a direzione non universitaria utilizzati a fini della didattica integrativa di quella universitaria, tenuto conto in modo particolare delle esigenze delle scuole di specializzazione, sono quelle specificamente indicate nell'allegato *F* della presente convenzione.

Al personale laureato della U S L. che presta servizio nelle strutture convenzionate sono affidate funzioni didattiche integrative di quelle universitarie entro il limite numerico alle condizioni e con la modalità indicate nell'art. 6 della convenzione Regione-Università in data . . . .

Art. 4.

In attuazione delle intese raggiunte con la convenzione Regione-Università stipulata in data . . . . . la U.S.L. mette a disposizione le seguenti strutture per consentire l'esercizio della attività libero-professionale ai medici universitari che hanno optato per il tempo pieno.

Per l'esercizio di detta attività libero-professionale, la U S L. s'impegna ad applicare ai medici universitari la stessa regolamentazione prevista per il personale medico del ruolo regionale

Denominazione della struttura	Ubicazione	Cognome e nome del sanitario medico

Art. 5.

L'Università mette a disposizione per l'attività assistenziale connessa a fini didattici e di ricerca le attrezzature ed i materiali di cui all'allegato *G* della presente convenzione

La U.S.L. mette a disposizione per i fini didattici, di ricerca ed assistenziali le attrezzature ed il materiale di cui all'allegato *H* della presente convenzione.

Art. 6.

La U S L si impegna a versare mensilmente all'Università la somma necessaria per la corresponsione al personale universitario, avente titolo in base agli elenchi allegati, gli emolumenti previsti dall'art. 13 della convenzione Regione-Università stipulata in data . . . . . .

I relativi importi sono aggiornati in relazione a quanto previsto dalla sopraindicata convenzione Regione-Università.

Art 7

La direzione sanitaria delle strutture previste nella presente convenzione compete al direttore o dirigente sanitario della U.S L. competente per territorio.

La gestione dell'attività assistenziale svolta nelle stesse strutture è assunta dalla U.S.L. che si assume in proprio tutti gli oneri assistenziali comprese le spese di funzionamento e di manutenzione relative alle strutture medesime, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della convenzione Regione-Università stipulata in data . . . .

La direzione sanitaria nell'espletamento delle proprie funzioni ed ai fini del loro potenziamento, si avvale dei seguenti organismi universitari:

Elencazione esemplificativa

1) Servizi di igiene
2) Fisica sanitaria
3) Medicina legale

. . . .

Art 8.

L'Università e la U S L. s'impegnano ad osservare quanto previsto dall'art. 17 della convenzione Regione-Università stipulata in data . . . per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, i lavori di media e grande edilizia, i lavori di piccola edilizia.

Art. 9.

L'Università e la U S L, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, ultimo comma, della convenzione Regione-Università, stipulata in data . . . . . , costituiscono una commissione tecnica così composta:

. . . . ;

. . . . ;

. . . . ;

. . . .

Tale commissione, in relazione agli argomenti da trattare, può essere integrata da un numero pari di esperti per ciascuna delle parti contraenti.

Art. 10.

La presente convenzione entra in vigore il . . . . . ed ha la durata di anni tre.

Essa sarà rinnovata tacitamente, salvo che l'Università o l'U.S.L. non diano disdetta, in tutto o in parte, almeno tre mesi prima della scadenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro della pubblica istruzione*
BODRATO

Visto, *il Ministro della sanità*
ALTISSIMO

ALLEGATO *A*

STRUTTURE PROPRIE DELLA FACOLTA DI MEDICINA DELL'UNIVERSITA'

DENOMINAZIONE (Istituto universitario di ricovero e cura, clinica, ambulatorio, laboratorio, servizio, ecc.).

1) . . . .

2) . . . .

3) . . . .

4) . . . .

5) . . . .

ALLEGATO *B*

ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

a) CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI PROPRIE DELL'UNIVERSITÀ

Cognome e nome	Istituto o clinica o ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
Professori ordinari, straordinari ed associati			
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
Ricercatori ed assistenti			
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
Personale non docente			
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			

b) CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE DELLA U.S.L. CONVENZIONATE

Cognome e nome	Istituto o clinica o ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
Professori ordinari, straordinari ed associati			
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
Ricercatori ed assistenti			
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
Personale non docente			
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			

ALLEGATO *E*

ELENCO DEL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO MESSO DALLA U.S.L. A DISPOSIZIONE DELLE STRUTTURE DI CUI ALL'ALLEGATO *A*) AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA CONVENZIONE REGIONE-UNIVERSITA'.

Cognome e nome	Istituto o clinica o ambulatorio o laboratorio di assegnazione	Qualifica
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		

ALLEGATO *F*

ELENCO DELLE STRUTTURE DELLA U.S.L. A DIREZIONE NON UNIVERSITARIA CON COMPITI DIDATTICI INTEGRATIVI DI QUELLI UNIVERSITARI

DENOMINAZIONE	Ubicazione	N. del personale laureato da utilizzare ai fini della didattica integrativa
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		